



### **PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI**

Approvato il disegno di legge in tema di cyber security  
Nuova Direttiva UE sull'uso di strumenti e processi digitali  
Pubblicata la Direttiva UE in tema di trasparenza delle condizioni di lavoro  
Regolamento UE sui rapporti tra imprese e piattaforme on-line

### **GIURISPRUDENZA COMUNITARIA**

Aggiornata la procedura telematica per il deposito dei Contratti collettivi

### **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

Responsabilità da inerzia antidoverosa dei sindaci  
È illegittimo il sequestro indiscriminato di un sistema informatico

## *Approvato il disegno di legge in tema di cyber security*

*Disegno di legge – Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2019*

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge in tema di sicurezza nazionale cibernetica volto a introdurre disposizioni finalizzate ad assicurare un maggiore grado di sicurezza delle reti, dei servizi informatici e dei servizi informativi della Pubblica Amministrazione e degli enti, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato. Il disegno di legge prevede, tra l'altro: (i) la individuazione dei soggetti pubblici o privati, nonché delle rispettive reti, rilevanti per le finalità di *cyber security* per i quali saranno applicate le procedure di nuova introduzione; (ii) l'istituzione di un meccanismo che possa assicurare un più sicuro procacciamento ed acquisto di beni e servizi ICT per i soggetti che intendano procedere all'affidamento di forniture; (iii) l'individuazione delle competenze del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle attività svolte dai soggetti privati inclusi nel perimetro di applicazione del disegno di legge in oggetto, e le competenze dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), in relazione alle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche; (iv) L'istituzione di un sistema di vigilanza e controllo che garantisca il rispetto degli obblighi introdotti; (v) lo svolgimento delle attività di ispezione e verifica da parte delle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi e dalle Amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate.

[torna su](#)

## *Nuova Direttiva UE sull'uso di strumenti e processi digitali*

*Direttiva UE 2019/1151 del 20 giugno 2019 – Pubblicata in G.U. del 11 luglio 2019*

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento e del Consiglio avente ad oggetto la disciplina uniforme dell'uso di strumenti e processi digitali in ambito societario, finalizzata alla creazione di un diritto societario unico. In particolare, con l'obiettivo di facilitare la costituzione delle società e la registrazione delle loro succursali, ridurre i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi, attraverso il recepimento della Direttiva in oggetto: (i) sarà possibile registrare società a responsabilità limitata, creare nuove succursali e trasmettere documenti al Registro delle Imprese per mezzo di procedure interamente telematiche; (ii) sarà disponibile online la modulistica utilizzata in ciascuno Stato membro e le informazioni sui requisiti nazionali in una lingua compresa dalla maggior parte degli utenti transfrontalieri; (iii) le norme in tema di oneri per le formalità online dovranno possedere i requisiti di imparzialità e trasparenza; (iv) gli oneri applicati per la registrazione online delle società non potranno superare i costi complessivi sostenuti dallo Stato membro interessato; (v) in merito alle informazioni che le imprese devono fornire alle autorità pubbliche verrà applicato il principio "una tantum"; (vi) i documenti forniti dalle società saranno conservati e scambiati dai registri nazionali in un formato consultabile e leggibile anche da dispositivi automatici; (vii) saranno disponibili gratuitamente, e a beneficio di tutte le parti interessate, maggiori informazioni relative alle imprese iscritte nei relativi registri. Inoltre, la Direttiva in questione prevede il recepimento di tutte le garanzie necessarie per contrastare le frodi e gli abusi nelle procedure telematiche. Il termine per il recepimento a livello nazionale è stato fissato al 1 agosto 2021. Gli Stati Membri dovranno garantire la costituzione online solo delle società indicate nell'allegato II bis (identificate per l'Italia con le Società a responsabilità limitata e semplificata), con facoltà di estendere il procedimento di costituzione digitale anche agli altri tipi di società di capitali.

[torna su](#)

## *Pubblicata la Direttiva UE in tema di trasparenza delle condizioni di lavoro*

*Direttiva UE 2019/1152 del 20 giugno 2019 – Pubblicata in G.U. del 11 luglio 2019*

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva (UE) 2019/1152 in tema di trasparenza delle condizioni di lavoro. La Direttiva prevede il recepimento da parte degli Stati membri di disposizioni finalizzate all'introduzione di nuovi diritti minimi e nuove norme sulle informazioni da fornire ai lavoratori relative alle loro condizioni di lavoro, in modo tale da rispondere alle variazioni del mercato del lavoro, agli sviluppi demografici, alla digitalizzazioni e alle nuove forme di lavoro. In particolare, la Direttiva prevede che i datori di lavoro informino i dipendenti entro sette giorni dal primo giorno di lavoro in merito agli aspetti essenziali del rapporto lavorativo, quali: (i) l'identità delle parti del rapporto di lavoro, il luogo di lavoro e la natura dell'impiego; (ii) l'importo di base iniziale della retribuzione e la durata delle ferie retribuite; (iii) la durata della giornata o della settimana di lavoro, qualora l'organizzazione del lavoro sia prevedibile; (iv) l'identità dell'istituzione di sicurezza sociale che riceve i contributi, qualora la relativa responsabilità sia del datore di lavoro. Inoltre, la Direttiva in commento stabilisce ulteriori diritti minimi dei lavoratori che gli Stati membri dovranno assicurare tramite l'adozione di disposizioni nazionali, tra questi il diritto limitare il periodo di prova ad un massimo di sei mesi e il diritto di accettare un impiego parallelo presso un altro datore di lavoro. Il termine per il recepimento nazionale è stato fissato al 1 agosto 2022.

[torna su](#)

## *Regolamento UE sui rapporti tra imprese e piattaforme on-line*

*Regolamento UE 2019/1150 del 20 giugno 2019 – Pubblicato in G.U. del 7 luglio 2019*

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 7 luglio il Regolamento (UE) 2019/1150, adottato dal Parlamento e dal Consiglio Europei, in tema di rapporti tra imprese, utenti commerciali e piattaforme online. Il provvedimento in questione si applica ai servizi di intermediazione e ai motori di ricerca online forniti agli utenti commerciali e ai titolari di siti web aziendali che hanno il luogo di stabilimento o di residenza nell'Unione europea e che, tramite tali servizi e motori di ricerca, offrono beni o servizi ai consumatori dell'Unione Europea. Il Regolamento, dunque, mira a garantire, su piattaforme e motori di ricerca, scambi equi e trasparenti in un ambiente web sicuro ed affidabile, la predisposizione di un adeguato sistema di gestione dei reclami e la presenza di mediatori per la risoluzione delle controversie. La normativa, infatti, è finalizzata a sfruttare a pieno i vantaggi economici derivanti dall'utilizzo di piattaforme online attraverso la predisposizione di maggiori tutele nei confronti dei soggetti che instaurano rapporti commerciali con i fornitori di servizi di intermediazione. In particolare, i fornitori dei servizi di intermediazione devono garantire che: (i) i termini e le condizioni siano redatti in un linguaggio semplice e comprensibile, siano facilmente reperibili dagli utenti commerciali e contengano informazioni generali sulla proprietà e il controllo dei diritti di proprietà intellettuale degli utenti commerciali; (ii) siano indicati i principali parametri che determinano il posizionamento dei prodotti e delle varie offerte commerciali; (iii) sia previsto un sistema interno di gestione dei reclami degli utenti commerciali, facilmente accessibile e basato sui principi della trasparenza e della parità di trattamento. Infine, il Regolamento, entrato in vigore il 31 luglio 2019, troverà applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea dal 12 luglio 2020.

[torna su](#)

## Aggiornata la procedura telematica per il deposito dei Contratti collettivi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Comunicazione del 10 luglio 2019

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che a partire dal 17 luglio 2019 sono state semplificate le procedure per il deposito telematico dei contratti collettivi, utilizzabili anche per depositare i contratti di primo livello. In particolare, l'utilizzo di tali procedure telematiche, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 151/2015, rappresenta condizione necessaria per il godimento di qualsiasi tipo di agevolazione, che sia di natura fiscale, contributiva o di altro genere, legata alla stipula dei contratti collettivi aziendali o territoriali. Inoltre, in seguito all'effettuazione del deposito telematico, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'ispettorato Nazionale del Lavoro sono legittimati a mettere a disposizione delle altre amministrazioni e degli enti pubblici interessati le informazioni contenute nei contratti in questione.

[torna su](#)

## È legittima la clausola statutaria anti-stallo della “roulette russa”

Consiglio Notarile di Milano – Massima del 9 luglio 2019 n. 181

È stata pubblicata la massima n. 181 del Consiglio Notarile di Milano, in tema di clausole statutarie anti-stallo, con la quale è stata affermata la legittimità della cosiddetta “clausola della roulette russa” (*russian roulette clause*), detta anche “clausola del cowboy”. In particolare, la clausola in commento viene utilizzata per evitare eventuali stalli decisionali nella formazione della volontà societaria quando il capitale sociale è suddiviso tra soli due soci in misura paritetica, e può avere numerose varianti determinate dalle diverse esigenze pratiche che si possono manifestare durante la gestione societaria. Nello specifico la clausola prevede che venga assegnata a ciascun socio la facoltà di attivare una procedura finalizzata a determinare il prezzo delle reciproche partecipazioni, attribuendo in tal modo all'altro socio la possibilità di vendere la propria partecipazione al socio che ha stabilito il prezzo, o, in alternativa, di acquistare la partecipazione di quest'ultimo al medesimo prezzo. Il Consiglio Notarile di Milano ha in ogni caso precisato che la legittimità di tale clausola, la cui applicazione nella sostanza conduce all'uscita di uno dei soci dalla compagine sociale attraverso il trasferimento della sua partecipazione ad altro socio, è subordinata alla previsione di criteri di valorizzazione della quota ceduta che conducano ad un risultato almeno pari a quello che il socio otterrebbe in caso di esercizio del diritto di recesso. Il Consiglio Notarile di Milano ha inoltre chiarito che l'utilizzo di tale clausola non si pone in contrasto con la regola civilistica in materia di divieto di patto leonino dal momento che, ove strutturata secondo i limiti sopra individuati, la clausola della roulette russa non produce l'effetto di escludere uno o più soci dalla partecipazione agli utili o alle perdite della società

[torna su](#)

---

## *Responsabilità da inerzia antidoverosa dei sindaci*

*Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 12 luglio 2019 n. 18770*

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, in tema di responsabilità del collegio sindacale, ha affermato la sussistenza del nesso causale tra l'inerzia dei sindaci e gli illeciti commessi dai componenti dell'organo amministrativo nei casi in cui venga appurato che, attraverso l'attivazione dei poteri derivanti dalla carica di sindaco, tali illeciti si sarebbero potuti ragionevolmente evitare. Ad avviso della Suprema Corte, dunque, qualora i sindaci non abbiano vigilato in maniera adeguata sulla gestione della società, la circostanza che abbiano assunto la carica di sindaco successivamente alla commissione dell'illecito o che gli amministratori non abbiano reso note informazioni rilevanti, non è sufficiente ad esonerarli da responsabilità in quanto, attraverso l'attivazione dei poteri collegati alla carica di sindaco come la richiesta di informazioni o di ispezione, la segnalazione delle irregolarità all'assemblea, l'impugnazione delle delibere viziate, la denuncia al tribunale e le altre attività utili alla repressione degli illeciti, tali comportamenti contrari alla corretta gestione societaria si sarebbero potuti scoprire, e quindi reprimere.

[torna su](#)

## *È illegittimo il sequestro indiscriminato di un sistema informatico*

*Corte di Cassazione – VI Sezione Penale – Sentenza del 2 luglio 2019 n. 31593*

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha stabilito che non è possibile procedere al sequestro a fini probatori di un supporto informatico, come ad esempio di un personal computer, qualora questo conduca ad una indiscriminata acquisizione di tutte le informazioni ivi contenute e non di specifici dati e/o documenti utili e rilevanti al corretto svolgimento delle indagini. Ad avviso della Suprema Corte, dal momento che un computer può essere di fatto equiparato, per la sua potenzialità di archiviazione di grandi quantità di dati, ad un archivio o ad un deposito fisico, è doveroso procedere ad una perquisizione mirata, al termine della quale potrà essere legittimato il sequestro di quei soli dati rilevanti ai fini probatori, non essendo dunque ritenuto legittimo, se non accompagnato da specifiche ragioni, il sequestro del contenuto di un intero apparato o sistema informatico. La Corte dunque, in virtù del principio di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari, ha limitato notevolmente il potere di disporre tali misure a fini probatori ancorando la legittimità della misura ad una correlazione specifica tra i contenuti sottoposti a sequestro e le indagini relative alla condotta criminosa.

[torna su](#)

### Fonti

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

**avv. Marco Moretti**

**avv. Piera Silvestri**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 23 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)